



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Politiche per la Salute

**INAIL**  
Direzione Regionale  
Emilia Romagna\*

Rete Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione"

Rete Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE  
FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDENTI DEGLI  
ISTITUTI TECNICI AD INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" E ISTITUTI TECNICI  
AGRARI E PROFESSIONALI

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373) con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1 (d'ora innanziUSR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari,

e

la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna – R.ITA.P.ER, rappresentata nella presente convenzione dal Presidente della Rete Maria Benedetta Borini, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Agrario "Scarabelli-Ghini" in Via Ascari, 15 a Imola

e

la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna" denominata "A scuola di professione" rappresentata nella presente convenzione dal Dirigente Scolastico Fabio Muzi, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Statale "Aleotti" in Via Camilla Ravera, 11 a Ferrara (d'ora innanzi denominate le Reti)

e

la Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute (d'ora innanzi denominata Regione), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 21, Codice Fiscale n. 80062590379, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Adriana Giannini

e

la Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna, con sede in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, n. 5/a, rappresentata dal Direttore Regionale Mario Longo

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

- la normativa antinfortunistica vigente ed in particolare il D.Lgs. n. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 ed i successivi decreti attuativi;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 sui corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro per lavoratori;
- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- gli indirizzi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018;
- gli indirizzi impartiti dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 938 del 03/07/2006 quale recepimento dell'Accordo Stato-Regioni;
- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15/03/2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l'Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;
- le Linee Guida del secondo biennio e quinto anno emanate con direttive n. 5 e n. 4 del 2012 rispettivamente per gli Istituti Professionali e Tecnici;
- la Legge "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" n. 107 del 13 luglio 2015;
- l'Art.1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;
- in particolare il successivo comma 38 del medesimo articolo della novella normativa che cita *"le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*;
- la Guida Operativa per la scuola relativa alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione prot. 9750 dell' 8/10/2015 ed in particolare il paragrafo 11 a tema "Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti" e il Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" - edizione 2013 ivi citato, a cura dell'INAIL e del MIUR;
- il protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna del 23.10.2009 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

premessi che

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un'incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;
- l'educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell'ambito della programmazione didattica delle scuole dell'autonomia;
- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all'Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come da norme sopra citate, comprende la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi a favore degli studenti coinvolti nei medesimi secondo quanto disposto dalla normativa succitata,
- le Parti convengono nel ritenere che la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzitutto un'attività educativa rivolta prioritariamente ai giovani, cittadini e lavoratori di domani, a partire dagli studenti che svolgono Alternanza Scuola-Lavoro nei comparti suindicati;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Articolo 2 – Finalità

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e della normativa di riferimento, con la presente convenzione intendono collaborare per la tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di Formazione di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Destinatari prioritari sono gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti firmatarie.

La collaborazione è ampliabile, laddove ne ricorrano le condizioni, ad ulteriori attività improntate alle finalità di cui alla presente convenzione.

### Articolo 3 – Impegni delle Parti

**La Regione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL**, ed in particolare attraverso i Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, si impegna a:

- comunicare i nominativi degli operatori del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL, referenti prioritari per ogni Azienda USL;
- rendere disponibili sui siti delle Aziende USL ed inviare ai referenti delle Reti n. 3 pacchetti formativi in formato .ppt, implementabili e modificabili da parte degli Istituti fruitori, inerenti la salute e sicurezza sul lavoro **destinati alla formazione degli studenti**, conformi ai contenuti dell' "Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 Formazione Lavoratori", progettati e realizzati a tal fine come di seguito dettagliati:

- 1) Formazione Generale (4 ore)
- 2) Formazione Specifica comparto Agricoltura (8 ore)
- 3) Formazione Specifica comparto Edilizia (12 ore)

corredati per ogni pacchetto formativo e argomento da relativi test di apprendimento;

- progettare e realizzare, d'intesa con l'USR, attività di formazione **rivolta ai docenti** degli Istituti afferenti alle Reti per diventare formatori alla sicurezza, organizzata per ambiti territoriali provinciali-interprovinciali, sulla base del contingente previsto e delle richieste delle scuole, in conformità ai contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 formazione ASPP, RSSP, in particolare conforme al modulo A (28 ore) e rilasciare la relativa qualificazione;
- accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale inerenti i temi della formazione alla sicurezza;
- aggiornare i pacchetti formativi in ragione dell'evoluzione della normativa in materia;
- collaborare per la progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti l'Alternanza Scuola-Lavoro.

**L' INAIL Regionale, anche per il tramite delle proprie Direzioni territoriali, si impegna a:**

- rendere disponibili sul proprio sito istituzionale i materiali didattici relativi al percorso formativo dei lavoratori, destinati agli studenti e adattati al target di riferimento;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale alla definizione di modalità di realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all'interno delle strutture INAIL.

**Gli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle Reti, si impegnano a:**

- indicare ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna un docente che abbia la funzione di coordinatore dell'attività di formazione alla sicurezza per gli studenti;
- inviare al referente SPSAL territorialmente competente l'elenco dei docenti destinatari del corso per diventare formatori alla sicurezza;
- rilasciare agli studenti gli attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 al termine della formazione realizzata avvalendosi dei pacchetti formativi sopra richiamati;
- inviare al termine di ogni anno scolastico (entro giugno), al referente SPSAL territorialmente competente, una scheda di monitoraggio per la raccolta dati inerente gli studenti formati, secondo lo schema concordato;
- inviare una relazione annuale, a cura della rete di appartenenza, entro il mese di luglio all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna sulle attività realizzate, contenente anche il numero di studenti destinatari della formazione e l'elenco dei docenti qualificati come formatori alla sicurezza.

**L'USR, anche per il tramite dei propri Uffici di Ambito Territoriale, si impegna a:**

- valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente convenzione;
- rendere disponibili agli Istituti Secondari di Secondo Grado non afferenti alle Reti i predetti materiali formativi di fruibilità comune, ai sensi della normativa vigente, relativi alla Formazione Generale di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- monitorare le esigenze delle scuole in tema di formazione sulla sicurezza degli studenti, con specifico riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- monitorare l'andamento e l'esito delle attività al fine di una loro sistematizzazione e verifica di fattibilità di un ampliamento del bacino d'utenza, sulla base delle relazioni annuali redatte dalle Reti.

**Articolo 4 – Oneri**

Le attività realizzate dalla Regione e dall'INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente convenzione non comportano oneri a carico delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti, né dell'Ufficio Scolastico Regionale.

#### **Articolo 5 – Gruppo di Coordinamento**

Le attività saranno oggetto di valutazione congiunta, al termine di ciascuna annualità, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3.

A tal fine, è costituito un Gruppo di Coordinamento composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente convenzione che, al termine di ogni anno scolastico, effettuerà una riunione per procedere alla valutazione di cui sopra e per confermare/definire l'organizzazione delle attività per l'anno scolastico successivo. Il verbale della riunione suindicata costituirà documento di programmazione attuativa annuale. Il Gruppo di Coordinamento verrà nominato dal Direttore Generale dell'USR, sulla base delle designazioni espresse dalle Parti.

#### **Articolo 6 – Durata**

La presente convenzione, in sintonia con il PRP 2015-2018, ha validità triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico, in uguale misura, della Regione Emilia-Romagna e della Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Bologna,

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Direttore Generale  
Stefano Versari

---

Per la Regione Emilia-Romagna  
Assessorato Politiche per la Salute  
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica  
Adriana Giannini

---

Per INAIL Emilia Romagna  
Il Direttore Regionale  
Mario Longo

---

Per la Rete Istituzioni Scolastiche con corsi  
di Istruzione Tecnica ad indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio

dell'Emilia-Romagna" "A scuola di professione"

Dirigente Scolastico

Fabio Muzi

---

Per la Rete Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna – R.ITA.P.ER

Il Presidente

Maria Benedetta Borini

---